

biano costruito case coloniche. I residui capitali esistenti saranno versati nella Cassa dei depositi e prestiti a disposizione del Governo, per accrescere il fondo destinato alla colonizzazione interna, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

10.18. Legge 24 maggio 1896, n. 147

Disposizioni per agevolare la esecuzione della Legge 2 aprile 1882, n. 698

Art. 1. Tutti indistintamente gli atti occorrenti nel procedimento arbitramentale di che negli articoli 5 e 6 della Legge 2 aprile 1882, n. 698, per l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle Province di Vicenza, Belluno ed Udine, nonché gli atti di affranco del canone annuo, contemplati all'art. 3 della Legge medesima, sono esenti da tassa di bollo e registro, quando il valore capitalizzato del canone non superi la somma di lire cinquecento, purché siano fatti entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge.

I diritti ipotecari per le iscrizioni della ipoteca speciale contemplata all'art. 3 della Legge predetta, sono ridotti alla metà. Sono però esenti da tassa di bollo le note relative.

Art. 2. Quando l'ammontare del canone capitalizzato in ragione di venti annualità non superi la somma di lire cinquecento, le attribuzioni di che nell'art. 5 della Legge suddetta, saranno deferite ad una Giunta d'arbitri creata nel capoluogo del mandamento e composta del pretore, di un consigliere comunale e di un perito scelto dal consiglio del capoluogo di mandamento.

10.19. Legge 15 febbraio 1900, n. 51

Disposizioni per la cessione definitiva delle terre di Montello in Provincia di Treviso

Art. 1. La definitiva concessione in libera proprietà della quota di cui all'art. 17 del-